

Sulla mancata sottoscrizione delle autodichiarazioni e sulla relativa regolarità

Il DPR 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, prevede sia all'art. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni), che all'art. 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) la sottoscrizione dell'atto da parte dell'interessato.

La giurisprudenza, stante l'inequivocabilità di quanto sopra richiamato, è costante nel ritenere l'autodichiarazione priva di sottoscrizione alla stregua della dichiarazione non resa.

La sottoscrizione infatti, costituita dalla firma del dichiarante, cioè dal nome e cognome scritti di suo pugno, rappresenta l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, in difetto della quale l'atto è da considerarsi privo di un elemento essenziale. In altre parole, se l'autocertificazione non è sottoscritta, essa è priva dei caratteri esteriori che ne permettano la riconducibilità al *genus* delle autodichiarazioni, pur in presenza di altri elementi prescritti (es. la fotocopia del documento di identità)(*ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, Sent. 364/2004, Cass. Pen., Sez. V, n. 28684/2013).

Trattandosi poi di un requisito essenziale, richiesto *ex lege*, per la produzione dell'effetto dichiarativo, il difetto di sottoscrizione non è legittimamente sanabile mediante il ricorso a figure in qualche modo assimilabili al soccorso istruttorio (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 8 febbraio 2013, n. 714).

In sostanza, la dichiarazione resa ma non sottoscritta, pur fisicamente presente agli atti, è priva del suo valore legale tipico.

Quanto appena riportato trova riscontro anche nella giurisprudenza penale. Infatti la Cassazione ha escluso che una dichiarazione non sottoscritta, riportante informazioni non veritiere, potesse integrare reato di falso ideologico proprio in quanto non valida, totalmente priva di efficacia e formalmente inidonea a provare i fatti ivi contenuti (Cass. Pen., Sez. V, n. 28684/2013).

Stabilito il difetto assoluto di efficacia dell'autodichiarazione non sottoscritta, è necessario valutare quali possano essere le conseguenze ai fini della partecipazione al concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo.

Tenendo a riferimento il bando (... omissis...) si legge che dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda la documentazione e i dati inseriti in procedura non potranno più essere modificati o integrati e che solo da questo momento l'Amministrazione procede alla verifica della validità delle domande, eventualmente disponendo l'esclusione del candidato.

Pur non essendo ragionevolmente specificate, in quanto indeterminabili per numero e natura, le ipotesi di invalidità, si rimanda per lumi alla giurisprudenza sopra citata.